

COMUNICATO UFFICIALE UISP RAVENNA-LUGO DEL 15.07.2020

SITUAZIONE AGGIORNATA AL DPCM DEL 14 LUGLIO 2020

Il Decreto della Presidenza del Consiglio del 14 Luglio 2020 ha prorogato al 31 luglio 2020 le misure del DPCM dell'11 Giugno 2020. Sono inoltre confermate e restano in vigore sino a tale data le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 Giugno 2020 e 9 Luglio 2020.

Per maggiore chiarezza, riportiamo di seguito quanto pubblicato sulla pagina ufficiale della Regione Emilia-Romagna nello spazio dedicato alla misure di contrasto al Coronavirus relative all'ambito Sport, Eventi Sportivi, Palestre, Piscine, Allenamenti Atleti.

Per consultare la pagina potete andare al link: <https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus>

SPORT INDIVIDUALE

È consentito svolgere attività sportiva all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici (se aperti). L'atleta deve rispettare la **distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri dalle altre persone** (tranne nel caso in cui si tratti di congiunti conviventi, di minori o persone non completamente autosufficienti).

PALESTRE, PISCINE, CENTRI SPORTIVI

È consentito svolgere attività sportiva presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, e altre strutture nelle quali si svolgano attività sportive in forma singola o di squadra dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico.

A queste attività si applicano le regole contenute nei seguenti protocolli di sicurezza regionali e nelle [linee guida nazionali](#)

- [protocollo regionale per le palestre \(pdf, 953.29 KB\)](#)
- [protocollo regionale per le piscine \(pdf, 984.42 KB\)](#)

All'interno di strutture sportive all'aperto è possibile svolgere allenamenti o partite di allenamento non individuale (es: doppio di tennis, beach tennis, beach volley, paddle ecc.)?

Ciascun ente, organizzazione o associazione che gestisce centri sportivi è tenuto ad adottare appositi protocolli applicativi di dettaglio per l'attività sportiva, nel rispetto delle disposizioni generali dettate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio dello Sport - con le "[LINEE GUIDA PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E L'ATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE \(pdf, 2.42 MB\)](#)". Nel rispetto degli standard definiti dalle linee guida nazionali e degli ulteriori standard specifici per le singole discipline sportive, ove adottati dai singoli enti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP la pratica dello sport di doppio è ammissibile nei limiti del distanziamento standard richiesto di metri 2.

ALLENAMENTI DEGLI ATLETI

Le sessioni di allenamento degli atleti, **professionisti e non professionisti**, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, **nel rispetto delle norme di distanziamento sociale** e senza alcun assembramento, **a porte chiuse**. I soli atleti, professionisti e non professionisti, **riconosciuti di interesse nazionale** dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, **possono spostarsi da una regione all'altra, previa convocazione della federazione di appartenenza**.